



COMUNE DI OSASIO
Città metropolitana di Torino
10040 – OSASIO (TO) – P.I. 05456450015

N. 1/2023 Reg. Ord.

ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA E DECORO URBANO SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'esigenza di tutela del decoro urbano (pulizia e conservazione ai fini della opportuna fruizione delle strade, piazze, monumenti, parchi e spazi pubblici in genere) è particolarmente avvertita dalla Città di Osasio per la gradevole fruizione pubblica delle visioni paesaggistiche, degli spazi e dei luoghi pubblici;
- I recenti lavori relativi la fibra web impongono di prevenire condotte da parte di proprietari di immobili capaci di incidere sul decoro urbano, in quanto, in modo particolare sui prospetti frontali delle abitazioni che si affacciano sullo spazio pubblico, sono state collocate canaline per cavi che deturpano il decoro della città;
- La finalità specifica della presente Ordinanza è quella di promuovere la tutela del decoro quale bene primario della comunità locale, e richiede collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini e delle imprese che operano sul territorio per assicurare la migliore fruibilità dell'ambiente urbano.

CONSIDERATO che è necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per il depauperamento del patrimonio collettivo, favorendo l'espansione di situazioni generali di malcostume e incuria; In particolare per tutti gli allacciamenti alle varie reti : gas, telefono, energia elettrica, fibra web, acquedotto, fognature, nonché, le discese di gronde, o altro non meglio specificato, che devono essere incassate nei muri per non essere visibili dagli spazi pubblici o privati aperti al pubblico passaggio.

VISTI:

- l'art. 4 del D.L. 20.02.2017, n. 14 (disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della L.18.04.2017, n. 48, ai sensi del quale "si intende per sicurezza urbana il bene che afferisce alla vivibilità e al decoro della città";
- l'art. 50 D.L.vo n. 267/2000; l'art. 7 bis D.L.vo n. 267/2000; la L. 689/81;
- l'art.88 e l'art. 107 del Regolamento Edilizio Comunale;

ORDINA

ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimento, ai conduttori di immobili a qualsiasi destinazione urbanistica adibiti, posti nell'ambito dell'intero territorio del Comune di Osasio, per le motivazioni illustrate in premessa, **il divieto assoluto di collocare dal filo di fabbricazione delle costruzioni affacciate su spazi pubblici, canaline, cavi, nicchie, sistemi e centraline correlate a**

reti tecnologiche, o qualunque tipo di attrezzatura che necessiti di collegamento, ivi compreso gruppi esterni funzionali ad impianti di condizionamento o similari; ovvero, l'obbligo di nascondere all'interno delle facciate, eventuali allacciamenti di cui sopra, lasciando liscia e pulita la visuale dell'intera facciata verso la strada pubblica.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, **la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.**

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Digitale Comunale;
- Che sia trasmessa alla polizia locale di Osasio, quale servizio comunale a cui è attribuito il compito di rilasciare autorizzazioni a tale scopo, per il controllo dell'osservanza del provvedimento .
- Che sia trasmessa alla locale Stazione Carabinieri per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

- A norma dell'art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento, in applicazione del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di 60 giorni.

In alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni.

Osasio, 01 febbraio 2023

IL SINDACO
Silvio CERUTTI
Firmato in originale